

## STATUTO del CAPITOLO della Cattedrale di Como

### Art. 1

Sulla base delle Tavole di fondazione e degli Statuti precedenti, a norma dei canoni 503–510 CIC, sussiste e gode di personalità giuridica canonica il Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Como.

### Art. 2

§ 1 – A norma del can. 503 CIC il Capitolo della Cattedrale è il collegio dei sacerdoti al quale spetta attendere alle funzioni liturgiche più solenni nella Cattedrale e agli altri compiti che gli sono affidati dal diritto e dal Vescovo.

§ 2 – Nello spirito del n. 41 della *Sacrosanctum Concilium* il Capitolo è chiamato ad esprimere la vicinanza del presbiterio al Vescovo nell'atto di presiedere la Liturgia in Cattedrale. In particolare il Capitolo:

- a) partecipa alle solenni liturgie presiedute dal Vescovo;
- b) celebra quotidianamente la santa Messa e la Liturgia delle Ore nelle modalità previste dal Regolamento;
- c) attende all'azione liturgica in Cattedrale, in particolare al sacramento della Penitenza, per l'utilità spirituale dei fedeli;
- d) attende ai compiti ed esprime i pareri richiesti dal Vescovo;
- e) attende ai compiti ed esprime i pareri richiesti dall'Arciprete.

### Art. 3

§ 1 – Il Capitolo è composto dai Canonici effettivi.

§ 2 – Il numero dei Canonici effettivi è stabilito dal Vescovo, secondo le esigenze del servizio in Cattedrale. Ai Canonici effettivi competono i doveri e i diritti connessi all'ufficio.

§ 3 – Con il compimento del 75° anno di età i Canonici rassegnano le loro dimissioni nelle mani del Vescovo, cui spetta confermarli nell'incarico o dichiararli Canonici onorari, nel qual caso entrano nel Sistema di Previdenza Integrativa del Clero.

§ 4 – Il Capitolo può avvalersi dell'aiuto di altri sacerdoti (cf. can. 507 §2), nominati dal Vescovo sentito il Capitolo, in qualità di:

- a) Canonici onorari: come tali non partecipano alle riunioni capitolari e non sono retribuiti dall'ente "Cattedrale";
- b) confessori, provvisti delle necessarie facoltà;
- c) mansionari, destinati a servizi particolari.

§ 5 – Per il servizio alla Cattedrale il Capitolo si avvale della collaborazione dei fedeli, laici e consacrati, soprattutto attraverso la Commissione liturgica, la Commissione culturale e la Commissione per l'accoglienza, la cui natura e competenze sono definite dal Regolamento; per l'amministrazione fa riferimento al Consiglio per gli Affari Economici, secondo le normative diocesane.

Consiglio per gli Affari Economici, secondo la normativa diocesana.

#### **Art. 4**

§ 1 – A norma del can. 509 CIC spetta al Vescovo diocesano, sentito il Capitolo, conferire tutti e singoli i canonicati.

§ 2 – Il Vescovo conferisce il canonicato a sacerdoti che si distinguano per dottrina e integrità di vita, e abbiano esercitato lodevolmente il ministero per almeno dieci anni.

§ 3 – Dopo la nomina, il Canonico emette la professione di fede davanti al Vescovo e viene immesso nel nuovo ufficio con il rito previsto dal Regolamento.

#### **Art. 5**

§ 1 – Il Capitolo è presieduto dall'Arciprete, che è al medesimo tempo legale rappresentante dell'ente "Cattedrale".

§ 2 – L'Arciprete coordina e sovrintende il servizio in Cattedrale in ogni suo aspetto: il servizio di competenza dei Canonici e quello affidato al personale e al clero addetto, provvedendo di volta in volta alle sostituzioni che si rendano necessarie.

§ 3 – Per il servizio alla Cattedrale l'Arciprete si avvale della collaborazione del Seminario diocesano, dei diaconi permanenti, dei consacrati e dei volontari laici; allo stesso scopo cura il rapporto con i Vicariati della Città di Como.

§ 4 – L'Arciprete è eletto dai Canonici a norma dei cann. 164-179 CIC, e confermato dal Vescovo a norma del can. 509 § 1.

#### **Art. 6**

§ 1 – Il Capitolo nomina tra i suoi membri il Segretario.

§ 2 – Al Segretario spetta la redazione del verbale delle riunioni, la cura della corrispondenza e la custodia dell'archivio corrente.

#### **Art. 7**

§ 1 – Il Capitolo nomina tra i suoi membri il Cerimoniere della Cattedrale, che si avvale della collaborazione della Commissione liturgica.

§ 2 – Per le celebrazioni presiedute dal Vescovo il Cerimoniere si attiene alle indicazioni del Maestro delle celebrazioni.

#### **Art. 8**

Il Vescovo nomina tra i Canonici il Penitenziere che, in forza del suo ufficio, ha la facoltà non delegabile di assolvere in foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate e non riservate alla Santa Sede (cf. can. 508 CIC).

#### **Art. 9**

I Canonici effettivi devono essere convocati al Sinodo diocesano e hanno l'obbligo di parteciparvi.

#### **Art. 10**

A norma del rescritto della Segreteria di Stato del 22.8.1956, i Canonici sono equiparati ai Cappellani di Sua Santità, e godono del titolo di "Monsignore".

## **Art. 11**

Le insegne canonicali, genericamente previste dal can. 506 § 2 CIC, sono: abito pïano, fascia paonazza, rocchetto e mozzetta paonazza. All'Arciprete è attribuito l'uso della ferula. Le insegne possono essere indossate anche fuori della Chiesa cattedrale ogniqualvolta i Canonici rappresentino il Vescovo o il Capitolo.

## **Art. 12**

Il titolo di precedenza in Capitolo spetta all'Arciprete, e agli altri canonici secondo l'anzianità di nomina.

## **Art. 13**

§ 1 – Nelle riunioni capitolari, per la validità e liceità degli atti, si deve procedere secondo le disposizioni del can. 119 CIC.

§ 2 – La riunione è valida con la presenza della maggior parte (metà più uno) dei Canonici e ha forza di diritto ciò che è piaciuto alla maggioranza dei presenti.

§ 4 – Le votazioni sono segrete quando si tratta di questioni relative a persone, o se richiesto anche da uno solo dei Canonici.

## **Art. 14**

§ 1 – Il Capitolo si riunisce in seduta ordinaria, nelle modalità previste dal Regolamento, per esaminare le questioni già affrontate all'interno delle Commissioni ed esprimere su di esse il proprio voto; allo stesso modo affronta le questioni di amministrazione straordinaria da sottoporre all'esame e all'approvazione dal Consiglio per gli Affari Economici.

§ 2 – Il Capitolo si riunisce in seduta straordinaria ogni volta sia richiesto dal Vescovo, dall'Arciprete o dalla metà più uno dei Canonici.

## **Art. 15**

Il Capitolo è convocato e presieduto dall'Arciprete; in caso di sua impossibilità e per questioni di particolare urgenza, è convocato e presieduto dal Canonico più anziano di nomina.

## **Art. 16**

La convocazione ordinaria del Capitolo avviene tramite lettera, che il Segretario fa pervenire ai Canonici con anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata e l'indicazione dell'ordine del giorno.

## **Art. 18**

§ 1 – Al presente Statuto si accompagna il Regolamento interno, nel quale sono indicati l'orario delle confessioni e le modalità di partecipazione alla santa Messa capitolare, alla Liturgia delle Ore e ai momenti liturgici che vedono la partecipazione del Capitolo.

§ 2 – Il Capitolo documenta le spese sostenute annualmente dall'ente "Cattedrale" per iniziative di interesse diocesano, per poter chiedere il rimborso ai competenti Uffici diocesani.

## **Art. 19**

§ 1 – In assenza del Vescovo le celebrazioni in Cattedrale sono presiedute dall’Arciprete.

§ 2 – Nelle celebrazioni presiedute dal Vescovo, se prevista la partecipazione del Capitolo, il posto di primo concelebrente compete all’Arciprete; se è presente anche il Vicario generale, il posto di primo concelebrente compete a costui, e all’Arciprete il posto di secondo concelebrente.

## **Art. 20**

E’ scusato dagli obblighi capitolari chi partecipa ad un corso annuale di esercizi spirituali, e colui al quale il Vescovo chiedi una particolare collaborazione pastorale in ambito diocesano.

## **Art. 21**

§ 1 – I Canonici vengono retribuiti secondo i parametri fissati annualmente dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con il rimborso del 50% delle spese relative ai consumi (acqua, gas, energia elettrica). Le spese condominiali sono a carico della Cattedrale.

§ 2 – Gli appartamenti a disposizione del Capitolo vengono assegnati dall’Arciprete ai Canonici in ragione del servizio svolto, previa approvazione da parte del Vescovo.

## **Art. 22**

L’ufficio canonico si perde nei casi previsti dai cann.184–196 CIC.

## **Art. 23**

In caso di assenza o inadempienza prolungata e ingiustificata da parte di uno dei suoi membri, il Capitolo verifica quali vie siano da percorrere per affrontare la situazione e risolverla fraternamente. Qualora non si trovino vie di soluzione, il caso viene demandato al Vescovo.

## **Art. 24**

§ 1 – In morte di un Confratello, il Canonico applichi quanto prima una santa Messa in suffragio.

§ 2 – Ogni anno, nel mese di novembre, il Capitolo interviene alla celebrazione della santa Messa in suffragio dei Vescovi e dei Canonici defunti.

## **Art. 25**

Le esequie dei Canonici effettivi hanno luogo in Cattedrale e la loro sepoltura nella cappella loro riservata al Cimitero Maggiore di Como, salva loro diversa volontà. Le stesse disposizioni valgono per i Canonici onorari già effettivi.

## **Art. 26**

Il presente Statuto è approvato *ad experimentum* per cinque anni: per la sua modifica si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

*(Approvato dal Capitolo il 9 giugno 2015)*

